

# Arti & Mestieri

## Fondo Pensione Aperto

## Documento sulle anticipazioni

La Società che istituisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° ottobre 2021

- Comparto Crescita 25+
- Comparto Rivalutazione 10+
- Comparto Equilibrio 5+
- Comparto Incremento e garanzia 5+
- Comparto Conservazione 3+
- Comparto Garanzia 1+

ANIMA



---

# Documento sulle anticipazioni

## Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione della posizione individuale maturata dall'aderente del Fondo Pensione Arti & Mestieri, ai sensi dell'art. 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dal Regolamento.

## Condizioni per ottenere l'anticipazione

Le anticipazioni potranno essere richieste per i seguenti motivi:

- 1. SPESE SANITARIE. In qualsiasi momento** per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che ne dovranno appunto accertare il carattere straordinario e necessario, connessi a gravi motivi di salute relativi all'aderente, al coniuge o ai figli (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla forma pensionistica), **in misura non superiore al 75%** dell'intera posizione maturata. È consentita, anche in relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi di spesa, ferma restando l'esigenza di acquisire successivamente dall'aderente la documentazione fiscale comprovante la **spesa effettivamente sostenuta**.

Sono comprese, nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione, le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza all'aderente beneficiario dell'anticipazione.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);

- 2. ACQUISTO PRIMA CASA. Decorsi otto anni dall'iscrizione** alla forma pensionistica complementare:
  - a) per acquisto dell'immobile che costituisca prima casa e sia destinato ad abitazione dell'aderente**, o dei propri figli, **in misura non superiore al 75%** dell'intera posizione maturata; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.  
Per prima casa di abitazione deve intendersi la casa per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali prima casa in fase di acquisto, destinata a residenza o dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'aderente o dei suoi figli.  
L'anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'aderente o di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure perché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.  
Il beneficio, inoltre, può essere concesso anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni, tenuto conto che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* nel patrimonio dell'aderente.  
Relativamente alla localizzazione dell'immobile acquistato, ai fini della concessione dell'anticipazione, non rileva l'ubicazione dell'immobile medesimo, in Italia o all'estero; rileva unicamente la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione dell'aderente o di un suo figlio, in quanto gli stessi ivi hanno o intendono trasferire la propria residenza, oppure perché l'immobile risulta destinato a loro dimora abituale.
  - b) per l'acquisto di un nuovo immobile, sito nel medesimo comune dell'immobile già in suo possesso**, e che andrà a costituire prima casa e sarà destinato ad abitazione dell'aderente, o dei propri figli, a condizione che entro 12 mesi dal rogito il soggetto interessato disponga l'alienazione del primo immobile, precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa.  
Non è possibile ottenere le agevolazioni prima casa e quindi l'anticipazione, nel caso in cui l'immobile già in possesso è sito nel medesimo comune dell'immobile che si intende acquistare e sia stato acquistato (a titolo oneroso o gratuito) senza agevolazioni fiscali, se non alienando tale immobile prima dell'acquisto del nuovo.

---

A maggiore precisazione di quanto indicato al punto a), l'anticipazione potrà essere concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

Ai fini della concessione di un'anticipazione, non rileva dunque il soggetto a cui l'immobile venga intestato (sia esso l'aderente o il figlio), a seguito dell'acquisto. Oltre all'ipotesi ordinaria di acquisto dell'immobile da terzi, effettuato tipicamente mediante contratto di compravendita, si considerano valide ai fini dell'erogazione di un'anticipazione anche le ipotesi di acquisto in cooperativa, la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio, l'acquisto della proprietà superficiaria, ovvero la costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi oppure l'acquisto di una quota della proprietà immobiliare, tenendo sempre presente la condizione che l'immobile sia prima casa di abitazione dell'aderente o di un suo figlio e che tale destinazione sia adeguatamente documentata.

In tale ultimo caso (acquisto di una quota della proprietà immobiliare) l'anticipazione sarà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà e non il valore dell'intero immobile.

Per le richieste di cui ai punti a) e b), ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'aderente **non ha titolo** a conseguire l'anticipazione nel caso in cui:

- dichiarati di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale affermazione non trovi riscontro nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente, a uno dei suoi figli, oppure al coniuge in regime di comunione legale dei beni;
- sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie (c.d. casa familiare ex art. 155-quater, primo comma, cod. civ.);
- acquisiti diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale (es. l'usufrutto);
- acquisti la nuda proprietà dell'immobile (salva l'ipotesi in cui l'acquirente della nuda proprietà abbia ivi stabilito la propria residenza debitamente documentata);
- acquisti successivamente una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- sia beneficiario di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

**3. RISTRUTTURAZIONI.** L'anticipazione, in questo caso, può essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione sostenuti - di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche o integrazioni - sia relativamente all'immobile di proprietà dell'aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà di uno dei suoi figli. È, pertanto, escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione qualora l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli, ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente o dei suoi figli.

**4. ULTERIORI ESIGENZE dell'aderente. In misura non superiore al 30%** dell'intera posizione maturata; in quest'ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo di **otto anni dall'iscrizione**, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Sono ricompresi nella suddetta causale le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Tali forme di anticipazione possono essere, pertanto, richieste nei limiti ora previsti dall'art. 11, comma 7, lett. c), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

---

## Reiterazione delle richieste e reintegrazione

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno in ogni caso eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazione per "ulteriori esigenze", l'ammontare complessivo delle erogazioni per tale fattispecie di anticipazione non può superare il 30% della posizione dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

L'importo relativo alle anticipazioni erogate può essere reintegrato, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, viene riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## Richieste

Le richieste di anticipazione dovranno pervenire al Fondo, secondo le seguenti modalità:

- a. mediante l'apposita sezione dell'area riservata del sito: **www.fondopensione.animasgr.it**
- b. per posta ordinaria: **ANIMA SGR S.p.A. - FPA Arti & Mestieri** c/o Previnet - Casella postale n. 187 Mogliano Veneto 31021 - TV
- c. tramite corriere: **ANIMA SGR S.p.A. - FPA Arti & Mestieri** c/o Previnet SpA Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Preganziol - TV

## Documentazione

Oltre al modulo di richiesta di anticipazione, firmato in originale dall'iscritto, andrà allegata la seguente documentazione, in lingua italiana, a seconda della causale dell'anticipazione richiesta:

### Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o del medico curante convenzionato o di Cliniche/Istituti convenzionati del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo Pensione non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

### Acquisto prima casa di abitazione per l'aderente e per i figli

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- le dichiarazioni dei punti sopra possono anche essere contemplate nell'atto notarile di acquisto;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione.  
Limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione richiesta dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- contratto preliminare registrato o proposta di compravendita convalidata dall'agenzia immobiliare, anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula;
- con esclusivo riferimento al punto 2 b), dichiarazione di impegno dell'aderente risultante anche da atto notarile di acquisto e riguardante l'alienazione dell'immobile prima casa già in suo possesso nel rispetto delle condizioni indicate al citato punto.

---

Per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di concessione dell'anticipazione si distingue tra:

**Acquisto precedente** alla maturazione degli 8 anni dall'**iscrizione** alla forma pensionistica complementare:

- l'acquisto (atto di compravendita notarile) deve essere avvenuto entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza degli otto anni di iscrizione al Fondo;
- la domanda di anticipazione deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo.

**Acquisto successivo** alla maturazione degli 8 anni dall'**iscrizione** alla forma pensionistica complementare:

- la domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data di acquisto.

#### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio**

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza anagrafica nell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
- copia della concessione dell'autorizzazione, ovvero della comunicazione di inizio lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta sugli immobili, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria) ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento; dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata.

#### **Tempo massimo intercorrente tra sostenimento della spesa e liquidazione**

La data della documentazione comprovante l'acquisto della prima casa e le spese sostenute per interventi di ristrutturazione non deve superare i 18 mesi anteriori la richiesta di anticipazione.

La documentazione relativa a spese sanitarie non deve superare i 6 mesi anteriori la ricezione della richiesta (in caso di ciclo di cura tale termine decorre dall'ultima fattura).

#### **Spese sostenute all'estero**

Per i costi sostenuti all'estero: se la fattura è in valuta estera, si farà riferimento al controvalore in Euro dell'importo in valuta estera indicato in fattura.

#### **Tempistica intercorrente tra documenti provvisori e definitivi**

Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa ecc.), è necessario provvedere al successivo invio della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta entro i 12 mesi successivi alla liquidazione.

Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni.

---

### **Richiesta in caso di Cessione del quinto/delega di pagamento**

In caso di contratti di finanziamento che vincolano la posizione, la richiesta di anticipazione è accolta solo in presenza di liberatoria dell'istituto di credito.

### **Modalità di invio della richiesta**

La richiesta di Anticipazione deve essere inviata al Fondo, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, al recapito riportato sul modulo di richiesta di Anticipazione.

La documentazione inviata via fax non sarà accettata.

### **Tempi di erogazione**

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione. In tal caso il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Verificata la legittimità della richiesta, la liquidazione all'aderente avverrà entro la fine del mese successivo al disinvestimento della posizione, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

### **Conclusione**

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (Covip) in tema di anticipazioni.



**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876